

TESTO EMENDATO

ALLEGATO “C”



COMUNE DI PALERMO

Regolamento per la disciplina e l'applicazione delle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina delle misure preventive di contrasto all'evasione del pagamento dei tributi comunali ai sensi dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019 n. 58.
2. L'attuazione delle misure sanzionatorie amministrative previste dal presente regolamento si configura di primaria rilevanza per contrastare con maggiore efficacia l'evasione del pagamento totale/parziale di tributi comunali, al fine di non consentire che soggetti esercenti l'attività commerciale o produttiva sottoposta al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni, a segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate da parte del Comune, svolgano la stessa attività economica non assolvendo correttamente al primario obbligo di pagamento dei tributi comunali.
3. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento, per tributi comunali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, con esclusione quindi delle addizionali comunali, relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.
4. Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.
5. Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con il Settore Tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Art.2

(Definizione di irregolarità tributaria)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si configura irregolarità tributaria allorché il contribuente abbia un debito fiscale per le entrate definite nel precedente articolo 1, per violazioni tributarie di omesso/parziale versamento di tributi comunali dovuti alle scadenze specificamente previste per legge o dal regolamento comunale, prescindendo dalla eventuale notifica di avvisi di accertamento per il recupero dell'evasione o dal recupero coattivo con cartella esattoriale/ingiunzione fiscale/intimazione di pagamento, o qualsivoglia altro atto di avvio della riscossione coattiva.

Art. 3

(Qualificazione delle posizioni soggettive di irregolarità tributaria)

1. Il presente regolamento trova applicazione nei confronti dei contribuenti che, esercitando attività commerciali o produttive, si trovino in posizione di irregolarità tributaria come definita al superiore art. 2, verificabile sia in sede di rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto equivalente, sia in sede di ricezione di segnalazioni certificate inizio attività uniche o condizionate, sia in sede di permanenza in esercizio delle attività sottoposte ai suddetti regimi autorizzativi.
2. Qualora le scadenze del pagamento del tributo siano stabilite per legge o dal regolamento comunale in data successiva al rilascio della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata, la regolarità tributaria verrà verificata con riferimento alle singole scadenze specificamente previste per ciascun tributo comunale.

Art. 4

(Attivazione delle procedure sanzionatorie)

1. Nel caso in cui sia verificata a carico del contribuente una irregolarità tributaria che configuri la violazione di omesso/parziale versamento di almeno una annualità d'imposta anche solo di un singolo tributo comunale, **per un importo complessivo superiore a Euro 1.000**, il Settore Tributi procederà a segnalare

periodicamente con cadenza mensile - in via telematica - tali irregolarità tributarie al Settore SUAP, o all'ufficio comunale competente *ratione materiae* al rilascio/rinnovo della licenza/autorizzazione/concessione o alla ricezione della segnalazione certificata di inizio attività, unica o condizionata.

2. L'ufficio competente del Settore Suap provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni o altro atto similare ed alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), assegnando **un termine di 60 giorni** per la regolarizzazione dei debiti tributari.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune al contribuente interessato.

4. Qualora il contribuente non regolarizzi la propria posizione debitoria tributaria entro il termine di cui sopra, il Settore Suap procederà con determina dirigenziale alla revoca delle licenze/dell'autorizzazione/concessione o a disporre la cessazione dell'attività in caso di SCIA.

5. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con le procedure previste dal regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso o dal regolamento comunale per la rateizzazione degli avvisi di accertamento qualora l'evasione sia stata già accertata. **E' fatta salva l'applicazione della norma transitoria e finale di cui all'art.8, comma 1.**

6. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, producendo all'Amministrazione le attestazioni comprovanti il pagamento.

7. - La presentazione della domanda di rateizzazione sospende i termini di cui al comma 2 e 3 fino a quando il Comune o l'Agente per la riscossione non adotta e comunica al contribuente il provvedimento di concessione o di diniego della stessa rateizzazione.

Art. 5

(Applicazione delle procedure sanzionatorie in caso di rilascio/rinnovo autorizzazioni/ licenze concessioni ed in caso di segnalazioni certificate di inizio attività)

1. Il rilascio/rinnovo di licenze, autorizzazioni, concessioni o atto amministrativo equivalente è subordinato alla verifica di regolarità tributaria del pagamento dei tributi comunali concernenti l'esercizio delle attività commerciali o produttive.

2. Tale verifica tributaria deve essere effettuata anche a seguito della ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) uniche o condizionate.

3. L'ufficio competente del Settore Suap procede quindi - in via preliminare - a richiedere al Settore Tributi apposita attestazione di regolarità tributaria del pagamento di tributi comunali del contribuente istante.

4. Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

5. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria è verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

6. Nei casi in cui sia stata comunicata da parte del Settore Tributi la irregolarità tributaria di omesso/parziale pagamento del tributo dovuto come definita dall'art. 4 comma 1, l'ufficio competente del Settore Suap provvederà a notificare al contribuente istante apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di diniego al rilascio/rinnovo delle licenze, autorizzazioni, concessioni, con invito a provvedere al pagamento del tributo ed a produrre l'attestazione comprovante il pagamento entro e non **oltre il termine di giorni 60.**

7. - Decorso infruttuosamente il superiore termine, entro i 15 giorni successivi si procederà alla emissione del diniego ed alla notifica del provvedimento da parte del Comune.

8. Nel caso di attività soggetta a SCIA, unica o condizionata, si procederà con le modalità di cui ai superiori commi ed in caso di mancata regolarizzazione del debito tributario, l'Ufficio competente del Settore Suap, notificherà il provvedimento di chiusura dell'attività con l'apposizione di sigilli da parte del Comando Polizia Municipale.

9. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso o dal regolamento comunale per la rateizzazione degli avvisi di accertamento qualora l'evasione sia stata già accertata.

10. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 6

(Modalità di verifica delle attività autorizzate)

1. In sede di prima applicazione, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, e successivamente con cadenza mensile, il Settore Suap provvederà ad inviare al Settore Tributi l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni, al fine di verificare eventuali posizioni soggettive di irregolarità tributaria.

2. Il Settore Tributi procederà alla verifica dello stato di regolarità tributaria del contribuente, inviando al Settore Suap l'elenco dei soggetti morosi per la notifica all'interessato della comunicazione di avvio del procedimento di sospensione/revoca dell'attività di cui alle licenze/autorizzazioni/concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione tributaria.

3. Decorso infruttuosamente tale termine, entro i 15 giorni successivi si procederà ad emettere il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

4. L'ufficio competente del Settore Suap provvederà a notificare al contribuente interessato apposita comunicazione preventiva di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 15 giorni per la regolarizzazione dei debiti tributari.

5. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi si procederà alla emissione del provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte del Comune.

6. Qualora il contribuente interessato non regolarizzerà la propria posizione debitoria tributaria entro il termine perentorio di cui sopra, si procederà con determina dirigenziale del servizio Suap competente alla revoca della licenza, autorizzazione o concessione relativa all'attività economica esercitata, con l'apposizione di sigilli da parte del Comando Polizia Municipale.

7. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso o dal regolamento comunale per la rateizzazione degli avvisi di accertamento qualora l'evasione sia stata già accertata.

8. Qualora sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento, la posizione debitoria potrà essere definita con il pagamento delle somme iscritte a ruolo con le modalità di versamento previste dall'Agente della riscossione, attraverso la produzione all'Amministrazione delle attestazioni comprovanti il pagamento.

Art. 7

(Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento ai regolamenti comunali approvati dal Comune.

Art.7 bis

(Disposizioni antielusive)

1. Le attività commerciali o produttive non in regola con il pagamento dei tributi non potranno essere cedute o trasferite a terzi anche a titolo non oneroso né proseguite a nome di una persona fisica o giuridica diversa dall'attuale, se non previa estinzione dei debiti fiscali maturati e scaduti per tributi comunali.

Art.8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. - A causa dell'emergenza COVID-19 il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 01.01.2021.
2. - In sede di prima applicazione del presente regolamento, sino alla non differibile data del 31.06.2021, in deroga all' art.4, comma 5, nonché all'art.3, comma 1, del Regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.857 del 07.12.2017, i contribuenti morosi possono procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con le procedure previste dal presente regolamento attraverso la presentazione all'Ufficio competente di gestione del tributo di domanda di rateizzazione e dal regolamento per gli la rateizzazione degli avvisi di accertamento approvato con Deliberazione di C.C. n. 857/2017 redatta sul modello pubblicato sul sito istituzionale del Comune, anche oltre il termine di proposizione del ricorso, a condizione che non sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva con cartella di pagamento affidata all'Agenzia della riscossione.
3. - Qualora il contribuente fornisca volontariamente adeguate garanzie fidejussorie di primari Istituti bancari o assicurativi, il piano rateale potrà essere allargato a ulteriori 24 mesi".